



FEDERAZIONE ITALIANA
SPORT INVERNALI

TRIBUNALE FEDERALE



composto da:

Avv. Rodolfo SENES	Presidente
Avv. Paola BUZZETTI	Componente
Avv. Enrico MEDICI	Componente

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul caso n. 00003/FISI/2020 - Deferimento del tesserato (Tecnico - Allenatore 2° livello - tessera n. 18762) BELLINI Marco, nato ad Arona (NO) il 17/6/1969 per la violazione dell'art. 6 dello Statuto Federale nonché dell'art.2 del Codice di Comportamento del CONI commesse il 6/2/2020 in San Domenico di Varzo (VB) in occasione della gara id 36824 - difeso dall'Avv. Daniele Ferrò del Foro di Varese

Svolgimento del procedimento

Con atto del 22/6/2020 il Procuratore Federale deferiva BELLINI Marco in relazione al comportamento - come descritto nell'atto di deferimento - tenuto in occasione della gara id 36824 svolta in San Domenico di Varzo (VB) il 6/2/2020.

Ricevuto l'atto di deferimento il Presidente del Tribunale, nei termini regolamentari, fissava per il giorno 20/7/2020 l'udienza di discussione.

Il 10/7/2020 il BELLINI Marco presentava al Procuratore Federale proposta di applicazione della sanzione ai sensi dell'art. 31 del R.G.S.- F.I.S.I. indicandola in quella prevista dall'art. 55, c. 1 lett. c), sub lett. d) R.G.S. della sospensione dall'attività con ritiro della tessera per giorni 45 (quarantacinque).

Con atto del 14/7/2020 il Procuratore Federale esprimeva parere favorevole all'applicazione della sanzione richiesta.

Motivi

- vista l'istanza di applicazione di sanzione presentata da BELLINI Marco ed il parere favorevole del Procuratore Federale;
- accertato che non ricorrono le condizioni ostative di cui al c. 3° dell'art. 31 R.G.S. - FISI;
- accertato che la proposta di applicazione della sanzione è stata formulata nei termini;
- ritenuta corretta la qualificazione dei fatti e congrua la sanzione concordata;
- che il Tribunale, ai sensi dell'art. 31 c. 2° R.G.S. - F.I.S.I., può dichiarare, con provvedimento assunto fuori udienza, l'efficacia dell'accordo intervenuto tra il Procuratore Federale e l'incolpato;

P.Q.M.

Il Tribunale Federale, definendo a ogni effetto il procedimento, dichiara l'efficacia dell'accordo e conseguentemente **applica** al tesserato (Tecnico - Allenatore 2° livello - tessera n. 18762) BELLINI Marco la sanzione, indicata dall'art. 55, c. 1 lett. c), sub lett. d) R.G.S. FISI, **della sospensione dall'attività con ritiro della tessera per giorni 45 (quarantacinque).**

Si comunichi la presente decisione al tesserato BELLINI Marco, al Procuratore Federale e agli Organi Federali di competenza per l'esecuzione della sanzione.

Milano, li 15 luglio 2020

Il Presidente
Avv. Rodolfo SENES

